

## Città Metropolitana di Cagliari

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 202 del 23.11.2023

**COPIA** 

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'intesa concernente l'adozione del Contratto collettivo decentrato integrativo relativo al triennio 2023/2025 da applicarsi ai dipendenti comunali.

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di novembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 10:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	Р
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	Α
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	Р
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	Р
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	Α
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	Р
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	А

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge, nell'ambito del pubblico impiego, con le modalità previste dal Titolo III del decreto legislativo n.165/2001;

visto il decreto legislativo n.150/2009, recante l'attuazione della legge n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il capo IV rubricato Contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

visto il suddetto decreto legislativo n.165/2001 ed in particolare:

- l'articolo 40, comma 3-bis, a norma del quale le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3; la predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento; la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni; i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione;
- l'articolo 40, comma 3-ter, ai sensi del quale nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo; agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis; i contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo;

visto il Titolo II del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Funzioni locali stipulato in data 16/11/2022, disciplinante il sistema delle relazioni sindacali ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, a norma del quale il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti;
- l'articolo 3, comma 5, a norma del quale, tra l'altro, la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti;
- l'articolo 7, comma 1, a norma del quale la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNL e la delegazione di parte datoriale;

- l'articolo 7, comma 4, definente le materie oggetto di contrattazione, tra cui sono ricompresi i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 80, comma 1 del CCNL tra le diverse modalità di utilizzo:
- l'articolo 8, comma 1, a norma del quale, tra l'altro, il contratto collettivo integrativo ha durata triennale; i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;
- l'articolo 8, comma 4, ai sensi del quale al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione; nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'articolo 79;

rilevato che l'attuale Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) relativo al triennio 2019/2021, da ultimo aggiornato in data 15/12/2022, risulta scaduto ma conserva la sua applicabilità sino alla stipula del CCDI successivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 8, del CCNL, limitatamente alle clausole che non risultino essere in contrasto con l'intervenuta disciplina nazionale;

dato atto che con deliberazione della Giunta n.204 del 13/12/2022 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 2, del CCNL;

richiamata la propria deliberazione n.117 del 06/07/2023 con la quale venivano forniti alla predetta delegazione trattante di parte pubblica specifici indirizzi finalizzati anche alla definizione, in sede di contrattazione, del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo da applicare ai dipendenti comunali nel triennio 2023/2025;

preso atto delle risultanze dell'esperita contrattazione ed in particolare della preintesa di CCDI 2023/2025 sottoscritta dalle delegazioni in data 09/11/2023 e ritenuto che la stessa risulti compatibile con le direttive impartite dall'Amministrazione e coerente con gli obiettivi della stessa in materia di efficientamento dei processi, sviluppo e riconoscimento del merito;

### visti:

- l'articolo 40, comma 3-sexies del citato decreto legislativo n.165/2001 a norma del quale a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica; tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1;
- l'articolo 40-bis, comma 1, dello stesso decreto legislativo n.165/2001 a norma del quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti; qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

dato atto che anche l'articolo 8, comma 7, del CCNL del 16/11/2022 ribadisce che il con-

trollo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del citato decreto legislativo n.165/2001; a tal fine:

- l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione;
- in caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni; trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

preso atto della relazione illustrativa tecnico-finanziaria predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Personale rispetto alla predetta ipotesi di accordo sottoscritta in data 09/11/2023 dalle delegazioni trattanti, trasmessa all'organo di revisione per l'espressione del previsto parere;

vista la determinazione n.635 del 05/06/2023 con la quale è stato quantificato in via provvisoria, tenuto conto degli elementi in possesso dell'Ufficio competente, in complessivi euro 328.422,00 - al netto di oneri ed Irap - l'ammontare delle risorse destinabili alla contrattazione decentrata per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 79 del CCNL, di cui:

- euro 154.885,26 risorse stabili soggette a limiti (al netto delle decurtazioni di legge);
- euro 54.858,36 risorse stabili non soggette a limiti;
- euro 26.171,95 risorse variabili soggette a limiti (al netto delle decurtazioni di legge);
- euro 92.506,43 risorse variabili non soggette a limiti, di cui euro 71.092,08 per incentivi funzioni tecniche ex articolo 113 del decreto legislativo n.50/2016, determinati in via previsionale sulla base delle indicazioni dei singoli Uffici;

ricordato che la quantificazione delle predette risorse ha risentito delle previsioni di cui:

- all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
  ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legge n.135/2018 convertito con modificazioni dalla legge n.12/2019, a norma dei quali:
  - in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
    - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
    - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in

deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;

- le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017;
- all'articolo 33, comma 2, ultimo periodo del decreto legge n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.58/2019 e successive ed ulteriori modificazioni, prevedente, nell'ambito delle nuove disposizioni contenute nel medesimo articolo 33 in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- alle disposizioni attuative del predetto articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019, ovvero: Decreto 17 Marzo 2020 emanato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno; nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato protocollo n.12454 del 15/01/2021;
- all'articolo 1, comma 557, della legge n.296/2006 a norma del quale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio anche al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

dato atto che la preintesa relativa al CCDI 2023/2025 sottoscritta in data 09/11/2023, tra l'altro:

- posticipa gli effetti economici dei disciplinati istituti al 01/01/2024;
- rinvia a successi accordi annuali, da adottarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022, la contrattazione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo;
- prevede il finanziamento delle indennità accessorie ricorrenti, ovvero di quelle caratterizzate da certezza derivante da specifiche disposizioni del CCNL di riferimento o da previsioni inserite nel medesimo CCDI, attraverso il solo ricorso alle risorse decentrate stabili del Fondo di cui all'articolo 79 del medesimo CCNL, al netto delle poste indisponibili;

acquisito il verbale del Collegio dei Revisori n.21 del 15/11/2023 con il quale è stato espresso parere favorevole rispetto all'ipotesi del CCDI in parola;

ritenuto, per quanto sopra, di poter autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto di cui trattasi;

acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime,

### **DELIBERA**

- di assumere la parte motiva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica dott. Marco Marcello alla sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo decentrato integrativo 2023/2025 da applicarsi al personale dipendente del Comune di Sestu, sulla base dell'articolato siglato in data 09/11/2023 e certificato dal Collegio dei Revisori;
- 3. di rimettere ai soggetti ed agli Uffici competenti l'adozione di ogni adempimento consequenziale alla presente;
- di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000.



Oggetto proposta di delibera:

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'intesa concernente l'adozione del Contratto collettivo decentrato integrativo relativo al triennio 2023/2025 da applicarsi ai dipendenti comunali.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 20.11.2023

IL RESPONSABILE

F.to Filippo FARRIS

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 21.11.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Alessandra SORCE



# **COMUNE DI SESTU**

# DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 202 del 23/11/2023

#### OGGETTO:

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'intesa concernente l'adozione del Contratto collettivo decentrato integrativo relativo al triennio 2023/2025 da applicarsi ai dipendenti comunali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
F.to SECCI MARIA PAOLA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MARCELLO MARCO

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Lì 23/11/2023